

TABELLA N. 13. — *Tribunale militare.*

	UOMINI		
	italiani	truppa	indigeni non militari
	impiegati civili		
Sostituto avvocato fiscale militare .	1	—	—
Ufficiale istruttore (1) .	—	—	—
Sostituto segretario . . . .	1	—	—
Caporali o soldati scritturali .	—	1	—
Ordinanza d'ufficio .	—	—	1
Totali . . .	2	1	1

(1) L'ufficiale istruttore è in forza al comando truppe, dove normalmente fa servizio.

TABELLA N. 14. — *Deposito della Colonia Eritrea in Napoli.*

	UOMINI italiani		QUADRUPEDI	
	ufficiali	truppa	di ufficiali	muli da tiro
Tenente colonnello o maggiore (comandante) (1) . . . .	1	—	1	—
Ufficiali subalterni contabili .	2	—	—	—
Sottufficiali .	—	4	—	—
Caporali .	—	3	—	—
Soldati . . . .	—	9	—	—
Quadrupedi da tiro	—	—	—	1
Totali . . .	3	16	1	1

(1) Può essere anche un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Visto: *Il ministro degli affari esteri*

TITTONI.

Visto: *Il ministro della guerra*  
VIGANÒ

*Il numero 690 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 della legge 30 dicembre 1906, n. 648, che dà facoltà al nostro Governo di pubblicare un testo unico della legge 21 agosto 1901, n. 409, coordinata con la predetta legge 30 dicembre 1906 e con le altre che l'hanno modificata;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza visto d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gattico, addi 31 agosto 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

CAPO I.

*Degli uffici e dei funzionari di pubblica sicurezza.*

Art. 1.

(Art. 1 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Il servizio di pubblica sicurezza dipende dal Ministero dell'interno e, subordinatamente, dai prefetti e dai sottoprefetti ed è eseguito, sotto la loro direzione, dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza, coadiuvati da un personale d'ordine e di servizio.

Art. 2.

(Art. 2 legge 21 agosto 1901, n. 409,  
e art. 1 legge 8 luglio 1906, n. 318, allegato F).

Sono ufficiali di pubblica sicurezza gli ispettori generali, i questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari e i delegati.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, eccettuati gli ispettori generali, i questori ed i vice questori sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 3.

(Art. 3 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nelle città capoluogo di provincia è stabilito, alla dipendenza del prefetto, un ufficio provinciale di pubblica sicurezza.

Nelle città capoluogo di circondario è stabilito, alla dipendenza del sottoprefetto, un ufficio circondariale di pubblica sicurezza.

Il ministro dell'interno può stabilire uffici distaccati di pubblica sicurezza in altri Comuni, secondo il bisogno.

Art. 4.

(Art. 4 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nelle città capoluogo di provincia, con una popolazione superiore a 100,000 abitanti, all'ufficio provinciale potrà essere preposto un questore.

Il questore, nel circondario di sua residenza, ha tutte le attribuzioni di pubblica sicurezza spettanti al sottoprefetto, e può avere alla sua dipendenza uffici di sezione.

Nelle altre città capoluogo di provincia all'ufficio è preposto un commissario.

Art. 5.

(Art. 5 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli uffici provinciali e circondariali di pubblica sicurezza fanno parte degli uffici di prefettura e di sottoprefettura.

Le spese di affitto per i locali di ufficio provinciale e circondariali di pubblica sicurezza sono a carico della Provincia.

## Art. 6.

(Art. 6 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto, del sottoprefetto o del questore.

## Art. 7.

(Art. 7 legge 21 agosto 1901, n. 409).

In caso d'urgenza, i prefetti, i sottoprefetti e i questori possono ordinare l'esecuzione delle loro ordinanze anche fuori della rispettiva circoscrizione, per mezzo di qualsiasi ufficiale o agente di pubblica sicurezza da essi dipendente, purchè ne diano preventivo o contemporaneo avviso all'autorità politica della circoscrizione in cui il servizio deve essere eseguito.

## Art. 8.

(Art. 8 legge 21 agosto 1901, n. 409).

La pianta organica e gli stipendi degli ufficiali e degli impiegati di pubblica sicurezza sono stabiliti dall'annessa tabella B.

## Art. 9.

(Art. 9 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli impieghi nell'Amministrazione di pubblica sicurezza si conseguono entrando in carriera come alunno nelle rispettive categorie.

I posti di alunno si conferiscono in seguito ad esame di concorso.

Dopo un tirocinio, che non potrà avere durata minore di sei mesi, gli alunni conseguiranno la nomina al posto effettivo retribuito con stipendio.

## Art. 10.

(Art. 10 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, saranno stabiliti i titoli per essere ammessi a ciascuna carriera, le norme per gli esami e per il tirocinio, quelle per le promozioni e per la disciplina, nonché le attribuzioni degli impiegati di pubblica sicurezza.

## Art. 11.

(Art. 11 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nell'atto dell'ammissione in servizio, gli ufficiali e gli impiegati di pubblica sicurezza prestano giuramento innanzi al prefetto.

## Art. 12.

(Art. 12 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione, e sono esenti dal servizio di giurato e da qualunque altro servizio obbligatorio, estraneo alle loro funzioni.

## Art. 13.

(Art. 13 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che avranno raggiunto l'età di anni 60 e compiuto 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo d'ufficio.

## Art. 14.

(Art. 3 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto 35 anni di servizio, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio e ad una pensione uguale ai quattro quinti della media degli stipendi.

## Art. 15.

(Art. 4 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

Le pensioni spettanti agli ufficiali di pubblica sicurezza che

cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda che di autorità o per prescrizione di legge, saranno liquidate sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo tre anni di servizio attivo.

## Art. 16.

(Art. 5 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

I diritti a pensione degli ufficiali di pubblica sicurezza e delle loro famiglie per malattie, ferite o morte a causa di servizio, saranno liquidati con le norme e nelle misure stabilite per l'esercito.

## CAPO II.

*Degli agenti di pubblica sicurezza.*

## Art. 17.

(Art. 14 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri Reali e le guardie di città.

## Art. 18.

(Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre dei Comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati e approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto.

## Art. 19.

(Art. 16 e 41 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Le guardie di città sono costituite in un unico corpo dipendente dal Ministero dell'interno, secondo l'annessa tabella A, ed hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria.

Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il Ministero dell'interno oreda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più Comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città, con quelle norme che saranno stabilite in un decreto Reale.

I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia affidata alle guardie di città. In questo caso sarà provveduto con decreto Reale.

Noi casi sopravvenienti le guardie municipali, che abbiano i requisiti necessari, saranno ammesse nel corpo delle guardie di città.

## Art. 20.

(Art. 24 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nei Comuni dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città, il sindaco darà all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sarà determinata dal regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale.

Un ufficiale di pubblica sicurezza sarà a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni.

Il prefetto, d'accordo col sindaco, determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale.

## Art. 21.

(Art. 17 legge 21 agosto 1901, n. 409).

In Roma avrà sede, alla dipendenza del Ministero dell'interno, una scuola per l'istruzione delle guardie di città, con le norme da stabilirsi mediante speciale regolamento.

La scuola avrà pure una sezione di allievi guardie.

## Art. 22.

(Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Agli allievi guardie di città, all'atto dell'arruolamento, sarà accreditato un premio d'ingaggio di L. 150, da versarsi, secondo le norme stabilite nel regolamento, parte alla cassa della scuola allievi e parte alla massa individuale.

Ai graduati ed alle guardie di città che, compiuta la prima ferma di anni 5, continuano con regolare raffirma a prestare servizio, verrà corrisposto un soprassoldo che, dal sesto al decimo anno di servizio, sarà di annuo L. 100, e che dall'undecimo anno fino alla cessazione del servizio, verrà elevato da L. 100 a L. 200.

Ai graduati, alle guardie di città e agli agenti sedentari, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio gratuito, è concessa una indennità mensile di L. 20.

## Art. 23.

(Art. 2 legge 8 luglio 1906, n. 318).

Ai graduati e alle guardie di città, dopo compiuta la prima ferma di 5 anni, è concesso per la prima raffirma un premio di lire 500, ed altro premio di lire 500 è concesso per la seconda raffirma.

Ai graduati ed alle guardie di città, i quali, dopo aver abbandonato il servizio, vi fossero riammessi, non sarà, per gli effetti del suddetto premio, tenuto conto del servizio anteriormente prestato, e la riammissione sarà considerata come nuova ammissione.

## Art. 24.

(Art. 3 legge 8 luglio 1906, n. 318).

È istituita, per il corpo delle guardie di città, una medaglia al merito di servizio.

Avranno diritto a conseguirla ed a fregiarsene i graduati e le guardie di città che abbiano prestato 15 anni di servizio effettivo nel corpo.

A tale medaglia è annesso l'annuo soprassoldo di L. 100, che sarà goduto da coloro che l'abbiano ottenuta, fino a quando facciano parte del corpo.

Avranno altresì diritto di conseguire e di fregiarsi di tale medaglia gli ufficiali, dopo venti anni di effettivo servizio nel corpo, ma ad essi non è dovuto il soprassoldo.

La spesa relativa sarà prelevata dalle economie sul fondo delle paghe delle guardie.

## Art. 25.

(Art. 18 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale sarà provveduto all'ordinamento del corpo suddetto, secondo l'organico, e saranno altresì stabilite le norme per le nomine, le promozioni, il licenziamento, nonché quelle relative al servizio, alla disciplina ed alle attribuzioni delle guardie di città.

Saranno pure con regolamento determinate la durata della ferma di servizio, la divisa e l'armamento delle guardie di città.

## Art. 26.

(Art. 19 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Le guardie di città saranno reclutate, a preferenza, fra i carabinieri, i soldati di prima categoria in congedo illimitato, e gli iscritti di seconda categoria che abbiano già avuto l'istruzione militare; il servizio sarà calcolato come prestato sotto le bandiere, e finché restano nel corpo saranno dispensate dal rispondere all'appello, ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali esse appartengono.

## Art. 27.

(Art. 20 legge 21 agosto 1901, n. 409).

È punita secondo il Codice penale militare e dai tribunali militari:

1° la diserzione qualificata, cioè con asportazione di arma da fuoco del corpo;

2° l'insubordinazione ai superiori, accompagnata da minacce o vie di fatto.

Sono superiori gli ufficiali e graduati del corpo e gli ufficiali di pubblica sicurezza.

## Art. 28.

(Art. 21 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Con decreto Reale saranno stabiliti la pianta organica delle guardie di città per ogni Comune in cui siano istituite, i gradi e le paghe delle guardie stesse.

Nei casi previsti dal 2° e 3° capoverso dell'art. 19, prima che sia emanato il decreto Reale di che sopra, dovrà essere sentito il Consiglio comunale.

## Art. 29.

(Art. 23 legge 21 agosto 1901, n. 409  
e art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Le guardie di città sono comandate e dirette nel servizio di polizia, sotto la dipendenza dell'autorità politica, dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

Nelle città sedi di questura sono istituiti ufficiali del corpo delle guardie di città, giusta l'organico, da nominarsi con le norme che saranno determinate dal regolamento.

Agli ufficiali, non residenti nella capitale e che non usufruiscono d'alloggio gratuito, è concessa una indennità mensile di lire venticinque, se celibi, di lire quaranta, se ammogliati o vedovi con prole.

Gli stipendi degli ufficiali del corpo delle guardie di città sono aumentabili di un decimo sessennale per due volte consecutive.

## Art. 30.

(Art. 25 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nei limiti della pianta stabilita per ogni Comune ai termini dell'art. 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare quel numero di agenti di investigazione che reputerà necessario per il servizio di scoperta dei reati e per la ricerca dei delinquenti.

## Art. 31.

(Art. 8 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

Nel corpo delle guardie di città è istituita una categoria di agenti in servizio sedentario, ai quali sono affidate le mansioni di basso servizio presso le questure e gli altri uffici di maggiore importanza.

Nel personale degli uscieri di questura non si fanno nuove ammissioni.

## Art. 32.

(Art. 3 legge 30 dicembre 1906, n. 648  
e art. 6 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

Agli ufficiali delle guardie di città, collocati a riposo, sarà liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto quindici anni di servizio e di quattro quinti se contano trenta o più anni di servizio.

Dopo il 15° anno la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza fra il massimo e il minimo sopravvissuti.

Tali disposizioni si applicheranno anche agli agenti sedentari.

## Art. 33.

(Art. 3 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Ai graduati e alle guardie di città, collocati a riposo, sarà liquidata la pensione in ragione di un quarto dello stipendio che godono all'atto in cui si effettua il provvedimento, se hanno compiuto 15 anni di servizio, e di quattro quinti se hanno compiuto venticinque anni di servizio ed abbiano raggiunto i cinquanta anni di età.

Dopo il quindicesimo anno, la pensione dei suddetti agenti aumenta, ogni anno, di un decimo della differenza fra il massimo ed il minimo sopravvissuti.

## CAPO III.

*Attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza*

## Art. 34.

(Art. 27 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati; raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni.

## Art. 35.

(Art. 28 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza prestano la loro opera a richiesta delle parti per comporre privati dissidi.

Qualora lo credano necessario, possono estendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono sottoscrivere, se ne farà menzione.

## Art. 36.

(Art. 29 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli agenti di pubblica sicurezza debbono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di pubblica sicurezza, nella cui circoscrizione si trovano, di ogni reato e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio.

Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferirle successivamente per iscritto, con speciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del Codice di procedura penale.

## Art. 37.

(Art. 30 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza dovranno distendere verbale o fare rapporto di quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio.

## Art. 38.

(Art. 31 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali di pubblica sicurezza daranno gli ordini e faranno le intimazioni in nome della legge; in questi casi dovranno porsi ad armacolpo la sciarpa tricolore.

## Art. 39.

(Art. 32 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata, quando siano insufficienti o non disponibili i RR. carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza.

## Art. 40.

(Art. 33 legge 21 agosto 1901, n. 409).

La forza armata rimane sotto il comando dei suoi capi militari, che, nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti, sono a disposizione degli ufficiali di pubblica sicurezza, ai quali ne spetta per intero la responsabilità.

## Art. 41.

(Art. 34 legge 21 agosto 1901, n. 409).

La forza armata quando interviene sul luogo di un reato è specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che, sino all'arrivo dell'autorità competente, venga alterato lo stato delle cose.

## Art. 42.

(Art. 35 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata è presentata all'autorità che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio di pubblica sicurezza.

Riconosciuta la regolarità dell'arresto, l'arrestato dovrà, entro 24 ore, essere rimesso all'autorità giudiziaria.

## CAPO IV.

*Disposizioni generali*

## Art. 43.

(Art. 36 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Il ministro dell'interno, d'accordo con gli altri ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purché possiedano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.

## Art. 44.

(Art. 37 legge 21 agosto 1901, n. 409).

I Comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà.

Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.

I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio, sino a prova contraria.

## Art. 45.

(Art. 38 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Ove la sicurezza pubblica sia gravemente minacciata o turbata in una o più località del Regno e siano insufficienti al bisogno i RR. carabinieri in servizio attivo e le guardie di città, il Ministero della guerra, sulla richiesta di quello dell'interno, potrà, valendosi della facoltà stabilita dall'art. 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi, per la durata dello straordinario bi-ogni, quel numero di carabinieri in congedo illimitato, che si crederà necessario. La spesa relativa sarà a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

## Art. 46.

(Art. 39 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nulla è innovato nell'organamento, nelle attribuzioni e nella disciplina dell'arma dei RR. carabinieri.

## Art. 47.

(Art. 40 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali, gli impiegati e gli agenti di pubblica sicurezza

non possono esercitare qualsiasi altro ufficio pubblico, professione, arte o mestiere, né possono assumere la qualità di amministratori, consiglieri d'amministrazione, commissari di vigilanza ed altro ufficio nelle Società costituite a fine di lucro.

## Art. 48.

(Art. 42 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Gli ufficiali del corpo delle guardie di città e delle guardie municipali, che avranno i requisiti determinati dal regolamento, potranno, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione e disciplina, essere ammessi nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza.

## Art. 49.

(Art. 43 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Nei casi previsti nel 2º e 3º comma dell'articolo 19, le guardie municipali, che siano state ammesse nel corpo delle guardie di città e abbiano diritto a pensioni a carico del Comune, liquideranno, in occasione del loro collocamento a riposo, la pensione ai termini della presente legge.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del Comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.

## Art. 50.

(Art. 46 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Il servizio di anagrafe, istituito ai termini dell'art. 141 della legge 20 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, negli uffici di questura, potrà istituirsi anche presso gli altri uffici di pubblica sicurezza.

## Art. 51.

(Art. 9 legge 29 dicembre 1904, n. 686).

Con R. decreto saranno stabilite le indennità di carica, di alloggio e di servizio da corrispondersi ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, ai graduati ed alle guardie di città.

Rendendosi vacanti i posti di ragioniere nell'ufficio di pubblica sicurezza della capitale, non saranno più conferiti.

## Capo V.

## Disposizioni transitorie.

## Art. 52.

(Articoli 44 e 22 legge 21 agosto 1901, n. 409  
e art. 1 legge 24 marzo 1907, n. 116).

Fino al 1º luglio 1903 continuerà ad essere a carico dei Comuni a metà della spesa per la retribuzione alle guardie di città.

L'obbligo del comune di Roma a concorrere per la spesa della retribuzione dovuta alle guardie di città rimane stabilito nella somma fissa di L. 391,950.

Sono a carico del rispettivo Comune, per il tempo sopra indicato, le spese per le caserme e per l'accasernamento delle guardie di città.

Nei casi contemplati dal 2º e 3º comma dell'articolo 19, e sempre fino al 1º luglio 1908, il Comune contribuirà al mantenimento delle guardie di città, pagando allo Stato la media della somma spesa nell'ultimo triennio per le paghe ed indennità delle guardie municipali.

Sono parimente a carico del Comune, nei casi sudetti e per il tempo sopraindicato, le spese per le caserme e l'accasernamento.

Dal 1º luglio 1908 saranno assunte per metà dello Stato tutte le spese indicate nel presente articolo e dal 1º luglio 1909 le spese stesse passeranno per intero a carico dello Stato.

## Art. 53.

(Art. 45 legge 21 agosto 1901, n. 409).

Alla fine di ogni anno e per il tempo stabilito dall'articolo

precedente, il prefetto comunicherà a ciascun Comune lo stato delle giornate di presenza delle guardie che sieno state effettivamente retribuite dallo Stato per il servizio prestato nel territorio del Comune stesso. Ove questo numero sia, nel suo complesso, inferiore di oltre un decimo a quello delle guardie che, a norma dell'art. 28, sia stato assegnato al Comune, si farà luogo, a vantaggio di questo, ad una riduzione proporzionale della quota del suo contributo.

## Art. 54.

(Art. 1º legge 30 dicembre 1906, n. 648).

La categoria degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza è soppressa; coloro che vi appartengono saranno collocati, secondo le loro attitudini, con le norme stabilite dal regolamento, o nel personale degli ufficiali d'ordine di pubblica sicurezza, o in quello delle guardie di città.

L'organico del personale d'ordine di pubblica sicurezza è aumentato di cinquecento posti, come dall'annessa tabella B, i quali saranno conferiti agli agenti ausiliari dichiarati idonei, con deroga dal testo unico della legge sullo stato dei sott'ufficiali, approvato con Regio decreto 30 novembre 1902, n. 521, e dalla legge 2 giugno 1904, n. 217, che modifica il testo unico precitato.

## Art. 55.

(Art. 5 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Le paghe degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza dalla data in cui gli agenti stessi saranno radiati dall'organico del corpo delle guardie di città sino al loro effettivo passaggio ad altro ufficio, secondo le norme determinate dal regolamento, saranno prelevate nella misura ad essi spettante per l'attuale loro qualità e unitamente alle competenze di cui al presente godessero, dalle economie sul fondo degli stipendi dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza.

## Art. 56.

(Art. 4 legge 30 dicembre 1906, n. 648  
e art. 2 legge 8 luglio 1906, n. 318).

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 23 del presente testo unico, ai graduati e alle guardie di città che, alla data della legge 8 luglio 1906, n. 318, avessero già contratto la prima raffferma di cinque anni ed alla scadenza della medesima contrarranno la seconda raffferma di altri cinque anni, è concesso, per questa, un primo premio di lire cinquecento ed un secondo premio di altre lire cinquecento, se, a suo tempo, contrarranno la terza raffferma, per uguale durata.

A coloro che, alla stessa epoca, avessero già contratto la seconda raffferma, ed al termine di essa contrarranno la terza raffferma, è concesso, per questa, un primo premio di lire cinquecento ed un secondo premio di altre lire cinquecento, quando, a tempo debito, contrarranno la quarta.

Ai graduati ed alle guardie di città che, sempre all'epoca suindicata, avessero già contratto la terza raffferma di cinque anni, sarà concesso, all'atto della contrattazione della quarta raffferma, un premio di lire cinquecento ed a quelli che si trovassero in corso della quarta raffferma sarà corrisposta la quota di lire cento fino al compimento della raffferma stessa.

La concessione di tali premi sarà fatta con le norme stabilite dal regolamento.

Per provvedere all'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 23, è stabilita una spesa di L. 650,000 per l'esercizio finanziario 1906-1907 ed altra maggiore spesa di L. 150,000 è autorizzata per l'applicazione del presente articolo.

Per gli esercizi successivi la somma occorrente sarà stabilita di volta in volta ed inscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

## Art. 57.

(Art. 2 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 29, 3º capoverso del presente testo unico, è autorizzata la spesa delle seguenti somme:

- a) per premi d'ingaggi, L. 200.000;
- b) per soprassoldo di rafferma, L. 620.000;
- c) per indennità di alloggio, L. 300.000.

## Art. 58.

(Art. 7 legge 30 dicembre 1906, n. 648).

Le disposizioni contenute negli articoli 22, 29, 3º capoverso, 32, ultimo capoverso, 33, 54, 55, 56 e 57 del presente testo unico, avranno effetto dal 1º gennaio 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:  
**Il ministro segretario di Stato per l'interno  
presidente del Consiglio dei ministri**  
GIOLITTI.

Tabella A.

## Ruolo organico.

GRADO	Classe	Stipendio	N. dei posti	Spesa
Ispettore comandante . . . . .	1	6.000	1	6.000
Vice ispettori comandanti . . .	—	4.400	6	26.400
Comandanti . . . . .	1 <sup>a</sup>	3.500	18	63.000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	2.800	20	56.000
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	2.200	25	55.000
<i>Graduati e guardie.</i>			70	
Marescialli . . . . .	1 <sup>a</sup>	1.800	75	135.000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	1.600	150	240.000
Brigadieri . . . . .	—	1.450	400	580.000
Sotto-brigadieri . . . . .	—	1.300	500	650.000
Guardie scelte . . . . .	—	1.150	2.000	2.300.000
Guardie . . . . .	—	1.100	6.630	7.293.000
Allievi . . . . .	—	750	300	225.000
Agenti sedentari . . . . .	—	1.200	300	360.000
		10.355	11.989.400	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:  
**Il ministro segretario di Stato per l'interno  
presidente del Consiglio dei ministri**  
GIOLITTI.

Tabella B.

## Ruolo organico.

GRADO	Classe	Stipendio	N. dei posti	Spesa
Ispettori generali . . . . .	1 <sup>a</sup>	7.000	4	28.000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	6.000	4	24.000
Questori . . . . .	1 <sup>a</sup>	7.000	7	49.000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	6.000	8	48.000
Vice-questori . . . . .	—	5.500	15	82.500
Commissari . . . . .	1 <sup>a</sup>	5.000	45	225.000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	4.500	55	247.500
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	4.000	60	240.000
Id. . . . .	4 <sup>a</sup>	3.500	65	227.500
Vice commissari . . . . .	1	3.00	50	150.000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	2.00	45	112.500
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	2.00	40	80.000
Delegati . . . . .	1 <sup>a</sup>	3.000	400	1.200.000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	2.500	450	1.125.000
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	2.000	455	910.000
			1.703	
Archivisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	3.500	15	52.500
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	3.000	30	90.000
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	2.500	40	100.000
Ufficiali d'ordine . . . . .	1 <sup>a</sup>	2.000	140	280.000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	1.500	150	225.000
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	1.300	265	344.500
Id. . . . .	4 <sup>a</sup>	1.200	300	360.000
			940	6.201.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:  
**Il ministro segretario di Stato per l'interno  
presidente del Consiglio dei ministri**  
GIOLITTI.

## MINISTERO DELL' INTERNO

## Direzione generale della sanità pubblica

1907

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 16

## IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la cessazione della peste bubbonica in Orano (Algieria);

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1º agosto 1907, n. 636;

## Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima n. 14 del 30 settembre 1907, riguardante le provenienze da Orano, è revocata.

I prefetti delle Province marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addi 29 ottobre 1907.

Pel ministro  
FACTA.